

TAR Sicilia, Sezione III Palermo - Sentenza 11/12/2006 n. 3888
legge 109/94 Articoli 1, 10, 20 - Codici 1.1, 10.1, 20.1

Il dato letterale dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - il quale prevede il versamento del contributo di euro 20,00 in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - è chiaro nel definire tale adempimento come previsto a pena di esclusione. Il pagamento dello stesso deve, quindi, essere qualificato come condizione di ammissibilità dell'offerta, con la conseguenza che la sua mancanza non può che condurre necessariamente all'esclusione dell'impresa per carenza essenziale dell'offerta (in tal senso anche T.A.R. Trento, n. 208/06). Né un'eventuale omissione appare sanabile a posteriori, sia a causa dell'estrema chiarezza della norma che qualifica l'adempimento come condizione di ammissibilità dell'offerta sia per la necessità del rispetto della par condicio dei partecipanti. Irrilevante si appalesa la circostanza della mancata indicazione, nella lettera di invito, dell'obbligo di provvedere al pagamento del contributo in questione. Invero non si può negare all'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come reso concretamente operativo dalle modalità attuative contenute nella Deliberazione dell'Autorità del 26 gennaio 2006, la natura di norma eterointegrativa dei bandi di gara, attesa la totale assenza di discrezionalità dell'amministrazione in ordine alla sua applicabilità ed efficacia.